

**INTESA TERRITORIALE PER GLI INVESTIMENTI**

**ai sensi della legge 24/12/2012 n. 243 e s.m. e del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali".**

**1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La legge 243/2012 e ss.mm., legge rafforzata che ha disciplinato il principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione, ha dettato precise disposizioni in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali.

In particolare, è previsto che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di pareggio per il complesso degli enti territoriali e per la medesima regione (art. 10).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 11/03/2017, disciplina, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo 10 in materia di "Ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali", ivi incluse le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 1, comma 3 del DPCM 21/2017, dispone che restano ferme le operazioni di investimento dei singoli enti territoriali effettuabili attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo obiettivo di pareggio di bilancio e pertanto non sono oggetto dell'Intesa.

Per l'anno 2018 il DPCM 21/2017 prevede che le Regioni avviino l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio 2018, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti

istituzionali (art. 2, commi 1 e 15) contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché i criteri per la distribuzione degli stessi.

L'avvio dell'iter deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, inoltre, al fine di assicurare la più ampia divulgazione è coinvolto il Consiglio delle Autonomie locali. L'avviso deve contenere le modalità di presentazione delle domande di cessione e di acquisizione degli spazi finanziari, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di priorità fissati dallo stesso articolo 2 ai successivi commi 6 e 7 (criteri di attribuzione degli spazi finanziari previsti dalla normativa nazionale e ulteriori criteri regionali).

Infine, le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari devono essere comunicate alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 (art. 2 cc. 5 e 15 del DPCM 21/2017).

La Regione, tenendo conto delle domande pervenute, approva con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, con parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, le Intese per l'attribuzione degli spazi disponibili (art. 2 cc. 6 e 15 del DPCM 21/2017).

## **2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI**

**Criteri definiti dalla normativa statale.** Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti agli Enti richiedenti, in base all'ordine di priorità derivante dai seguenti criteri, definiti dall'art. 2, comma 6, DPCM 21/2017:

- a) comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio 2018;

- c) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
- d) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.

Nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione tra i comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b), c) e d).

L'ordine dei criteri previsto ai punti c) e d) è volto a favorire la destinazione di spazi finanziari da parte delle regioni nei confronti degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi medesimi, vale a dire quegli enti che dispongano contestualmente sia delle risorse finanziarie spendibili sia di progetti di investimento immediatamente "cantierabili". Circostanze queste che si riscontrano sulla base della presenza di una liquidità di cassa e di una quota di avanzo di amministrazione già vincolato per l'investimento. Per tale finalità, inoltre, a meglio evitare possibili effetti di *overshooting* (vale a dire una offerta di spazi finanziari in eccesso rispetto alle effettive necessità dell'ente), viene data priorità, come sopra riportato, agli enti che hanno già una quota del risultato di amministrazione "vincolata" agli

investimenti rispetto a quelli che hanno una quota "libera" destinata agli investimenti medesimi, vale a dire una quota già riferibile a specifiche operazioni di investimento, anziché destinata più genericamente agli stessi.

**Ulteriori criteri definiti dalla Regione.** La normativa vigente consente alle regioni di individuare ulteriori criteri e modalità per la distribuzione degli spazi finanziari disponibili. I criteri che la RER, in accordo con il CAL-ER e con il Sistema delle autonomie ha definito attengono a:

- interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
- comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- interventi di sviluppo degli investimenti prioritariamente in materia di scuola, turismo, sport, riqualificazione urbana e viabilità;
- interventi di ricostruzione a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012 per la quota da finanziare con indebitamento o con avanzo di amministrazione;
- interventi a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi, nel corso dell'anno 2017, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992;
- particolari situazioni emergenziali o riferite a specifiche realtà locali, che richiedono investimenti finanziati con indebitamento o con avanzo di amministrazione, per le quali si riserva una quota, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva;

## **PATTI REGIONALI.**

Accanto alla ordinaria gestione delle Intese, la Giunta regionale in accordo con il CAL-ER, introduce un secondo percorso a carattere pattizio, al quale gli enti locali possono liberamente aderire, che prevede la volontaria cessione di una propria quota, in termini di spazi finanziari, fissata al 10%, dell'ammontare relativo alla quota annua di rimborso prestiti 2018 a medio-lungo termine (al netto di eventuali quote per estinzioni anticipate). L'adesione al suddetto Patto comporta una priorità nell'attribuzione degli spazi a favore dei comuni, delle province e della città metropolitana aderenti nonchè la previsione di quote premiali a favore degli enti cedenti e/o richiedenti, sostenute con spazi ceduti dalla Regione.

### **3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CESSIONI/RICHIESTE DI SPAZI FINANZIARI**

Le richieste e le cessioni di spazi dovranno essere inoltrate entro il **31 marzo 2018**, unicamente tramite il portale web "Patti di solidarietà territoriale", sviluppato dalla Regione ER e già in uso dal 2012, con apposizione della firma digitale del legale rappresentante e del responsabile finanziario. Tale modalità sostituisce la trasmissione via PEC o cartacea dei dati.

#### **a. Enti cedenti. Dati e informazioni.**

Gli enti che ritengono di cedere spazi finanziari comunicano la propria volontà ad aderire al percorso pattizio definito dalla Regione, in accordo con il CAL-ER, e in caso positivo indicano:

- l'importo della quota corrispondente al 10% della quota annua di rimborso prestiti 2018 a medio-lungo termine (al netto di eventuali quote per estinzioni anticipate);
- ulteriori quote che intendono cedere.

Gli enti cedenti che non intendono aderire al percorso pattizio indicano:

- la quota di spazi finanziari che intendono cedere al sistema regionale.

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

I dati e le informazioni richieste devono essere inserite all'interno della relativa sezione del Portale web "Patto di solidarietà territoriale".

#### **b. Enti richiedenti. Dati e informazioni.**

Gli enti che ritengono di acquisire spazi finanziari comunicano:

- 1) **Importo complessivo della quota richiesta**
- 2) Con riferimento all'articolo 2, commi 4 e 6 del DPCM 21/2017, gli enti forniscono inoltre le seguenti informazioni:

Migliaia di euro

Importo del fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
Importo della <b>quota vincolata</b> del risultato di amministrazione al 31/12/2017 destinata agli investimenti e risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
Importo della <b>quota libera</b> del risultato di amministrazione al 31/12/2017 destinata agli investimenti e risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017	
<b>Incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata</b> agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.	
<b>Incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera</b> agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.	
<b>Debito residuo complessivo</b> al 31/12/2017 (valore assoluto)	

<b>FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI</b>	<b>CON PROGETTI ESECUTIVI E CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA (migliaia di euro)</b>	<b>SENZA PROGETTI ESECUTIVI E CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA (migliaia di euro)</b>
AVANZO VINCOLATO		
AVANZO LIBERO		
INDEBITAMENTO		
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00

- 3) Per l'applicazione degli ulteriori criteri definiti dalla Regione, gli enti richiedenti segnalano:

- a. **Interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale (cofinanziamenti).** Gli enti indicano la somma impegnata (o da impegnare entro il 31/12/2018) in conto capitale, relativa alla quota a loro carico per interventi cofinanziati dalla Regione Emilia Romagna. L'importo deve riferirsi ad impegni esigibili nell'anno 2018, finanziati da avanzo e/o indebitamento. Per ogni intervento devono essere forniti l'oggetto, gli estremi del provvedimento regionale di concessione del finanziamento e l'importo della quota a carico dell'Ente esigibile nell'anno 2018. Sono esclusi interventi finanziati al 100% dalla Regione o cofinanziamenti erogati tramite le province.
- b. **Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti,** per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- c. **Interventi di sviluppo degli investimenti** prioritariamente in materia di scuola, turismo, sport, riqualificazione urbana, viabilità;
- d. **Interventi di ricostruzione a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012.** I comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, possono richiedere spazi finanziari per interventi di ricostruzione finanziati da avanzo e/o indebitamento, per le tipologie di intervento definite in accordo con il Comitato Istituzionale per la Ricostruzione;
- e. **Interventi a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi.** I comuni che, nel corso dell'anno 2017, sono stati colpiti da eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992, possono chiedere spazi per interventi di investimento connessi a tali eventi finanziati da avanzo e/o indebitamento;
- f. **Situazioni di particolare criticità.** Gli enti segnalano situazioni di particolare criticità (emergenziali o di carattere eccezionale) che richiedono investimenti finanziati da avanzo e/o indebitamento, fornendo

descrizione dell'intervento e il relativo importo. Tali richieste sono soddisfatte nell'ambito della quota, ad essi riservata, del 5% delle disponibilità complessive.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di euro. I dati e le informazioni richieste devono essere inserite all'interno della relativa sezione del Portale web "Patto di solidarietà territoriale".

In analogia con quanto previsto dal Patto di solidarietà nazionale "verticale" (articolo 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), si ritiene opportuno sottolineare che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento devono riguardare solo ed esclusivamente investimenti con impegni esigibili nel 2018 e non anche Fondo pluriennale vincolato di spesa.

#### **4. MODALITÀ DI RECUPERO E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI CEDUTI/ACQUISITI**

In coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, commi da 11 a 13 del DPCM 21/2017, al fine di assicurare in ciascun esercizio il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1 della legge 243/2012, nell'anno di prima applicazione, si definisce la seguente modalità di compensazione:

- gli enti che cedono spazi finanziari migliorano, nel triennio successivo, il proprio saldo obiettivo per un importo annuale pari, rispettivamente, al 40%, 30% e 30% della quota ceduta;
- gli enti che acquisiscono spazi finanziari peggiorano, nel biennio successivo, il proprio saldo obiettivo per un importo annuale pari, rispettivamente, al 40%, 30% e 30% della quota acquisita.

#### **5. TEMPISTICA**

Secondo quanto definito dal comma 15, articolo 2, DPCM 21/2017, per l'anno 2018, in sede di applicazione, i termini sono:

- **31 marzo** per la comunicazione, da parte degli enti locali, delle domande di cessione o di acquisizione degli spazi finanziari;

- **30 aprile** approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere del CAL-ER, della delibera per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili;
- **30 aprile** per la comunicazione, da parte della Regione, agli enti locali e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**6. SANZIONI - ART. 1 COMMI 507 MODIFICATO DAL COMMA 874 LETT. Q) ART. 1 L. 205/2017 E COMMA 508 L. N. 232/2016.**

L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 dell'art. 1 della L. 232/2016. L'ente territoriale **non può beneficiare** di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per **una quota inferiore al 90 per cento**. Inoltre, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.